

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 34/2004
- Legge regionale 4/2006
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C54/08)

2. Obiettivi e principi

Per favorire lo sviluppo economico territoriale la Regione promuove il ricorso a procedure negoziate per il sostegno necessario a progetti di investimento in ambito della ricerca, sviluppo e innovazione o di investimenti iniziali non altrimenti agevolabili attraverso altri strumenti di incentivazione regionale.

I progetti presentati dalle imprese devono avere una coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale, devono rispondere alle sfide che la competitività globalizzata pone al territorio della Regione e devono poter contribuire ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale valorizzandone le potenzialità.

Le ipotesi progettuali di investimento possono essere anche acquisite sulla base delle sollecitazioni provenienti da tavoli regionali e locali di partenariato economico e sociale ovvero sulla base di analisi, studi e attività di ricognizione e approfondimento specifiche promossi dalla Regione, anche in relazione alle attività di programmazione operativa e di gestione di specifici progetti/misure e/o strumenti regionali.

3. Soggetti beneficiari

- a) piccole, medie e grandi imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese;
- b) organismi di ricerca, ovvero soggetti senza scopo di lucro, quali un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

I soggetti di cui sub b) sono ammissibili a condizione che collaborino con un'impresa.

Sono esclusi i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Pertanto la concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf"). Sono altresì esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. Ambito territoriale

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2, per accedere all'agevolazione, devono avere una unità produttiva, operativa o di ricerca localizzata in Piemonte.

Per quanto riguarda i progetti di ricerca e sviluppo la parte prevalente delle attività ammesse a beneficiare dell'agevolazione devono essere svolte nella Regione Piemonte. In alternativa, i

risultati della ricerca devono avere prevalenti ricadute nel territorio piemontese in termini di investimenti e/o successiva produzione dei beni derivanti dall'attività di ricerca.

5. Definizione delle attività ammissibili

Sezione A - Ricerca e Sviluppo

Sono ammissibili progetti di ricerca fondamentale, industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per “ricerca fondamentale” si intende: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Per “ricerca industriale” si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per “sviluppo sperimentale” si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle categorie di ricerca sopra definite. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse in quale delle categorie di ricerca rientra oppure se non rientra in nessuna.

Sezione B1 – Aiuti a finalità regionale

Sono altresì ammissibili aiuti a finalità regionale a sostegno di investimenti iniziali.

Gli aiuti vengono concessi nelle aree ammissibili ad aiuti regionali individuate nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per l'Italia per il periodo 2007-2013 con decisione relativa all'aiuto di Stato N 324/07 — ITALIA). L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

Per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti iniziali devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente Atto, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹ sul venditore o viceversa;

d) devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

Sezione B2 – Grandi progetti di investimento

Si definisce «grande progetto di investimenti» l'investimento che prevede una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro e rientra negli aiuti a finalità regionale.

Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione europea qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

6. Costi ammissibili

Sezione A - Per progetti di ricerca e sviluppo.

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale nella misura in cui essi siano impiegati nel progetto di ricerca);

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

Sezione B1 - Per aiuti a finalità regionale.

Sono considerati ammissibili i seguenti costi relativi a:

- a) «attivi materiali»: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature;
- b) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

Sezione B2 Grandi progetti di investimento

Gli investimenti ammissibili sono quelli specificati nella sezione B1.

7. Forma e misura dell'aiuto

Le modalità di concessione degli aiuti devono essere trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 800/2008. In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

8. Intensità previste

Sezione A – Ricerca e sviluppo

a) per studi di fattibilità tecnica

I costi per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono finanziabili a condizione che l'intensità di aiuto non superi:

- per le PMI il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
- per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

b) per progetti di ricerca

I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino al:

- 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale
- il 50% dei costi ammissibili della ricerca industriale;
- il 25% dei costi ammissibili dello sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata in fase di negoziato per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto in collaborazione.

Le predette intensità di aiuto possono essere aumentate:

- 1) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e
- 2) di 15 punti percentuali a concorrenza di una intensità massima di aiuto dell'80% dei costi ammissibili a condizione che:

i) il progetto comporti la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

ii) il progetto comporti la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

iii) nel caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici e scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o

inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Nel caso in cui l'organismo di ricerca che fa parte di un raggruppamento benefici di agevolazioni ai sensi del presente atto, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere le seguenti condizioni:

- a) i costi del progetto di ciascun partner del raggruppamento sono rendicontati dal soggetto cui sono imputabili;
- b) l'accordo contrattuale tra i partner deve prevedere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi al progetto;
- c) nel caso di cessione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto, tale cessione dovrà avvenire a prezzi di mercato; laddove non vi sia un prezzo di mercato il compenso rispecchia i costi sostenuti maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Ai fini dei punti i) e ii) della precedente lett. b, il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Sezione B1– Aiuti a finalità regionale

Le intensità massime di aiuto sono le seguenti:

- 10% ESL per le grandi imprese;
- 20% ESL per le medie imprese;
- 30% ESL per le piccole imprese;

Sezione B2 – Grandi progetti di investimento

10% ESL indipendentemente dalla dimensione di impresa (intensità base).

Si applicano i massimali di aiuto previsti indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

8) Effetto di incentivazione

Sono ammissibili unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto.

Se il beneficiario è un grande impresa, oltre a quanto previsto al comma precedente, è richiesta documentazione attestante uno o più dei seguenti criteri:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;

e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui alla Sezione B1 e gli aiuti ai grandi progetti di investimento di cui alla sezione B2, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

Senza la richiesta documentazione non sarà possibile concedere l'aiuto.

9) Regole sul cumulo

Gli aiuti definiti nel presente atto ed esentati in virtù del Regolamento (CE) 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Atto.

Gli aiuti definiti nel presente atto ed esentati ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

10) Modalità applicative

Sono ammissibili a finanziamento piani di ricerca e sviluppo (ovvero uno o più progetti di ricerca) i cui costi ammissibili, per impresa, siano superiori a 12 (dodici) milioni di euro e i progetti di investimento iniziale i cui costi ammissibili, per impresa, siano superiori a 10 (dieci) milioni di euro.

11) Procedura di accesso: istruttoria, valutazione, ammissione a finanziamento

Il soggetto giuridico che intende presentare un progetto di ricerca e sviluppo ovvero un progetto che rientri nelle definizioni degli aiuti a finalità regionali deve allegare alla proposta progettuale la seguente documentazione:

- domanda di richiesta di finanziamento sottoscritta dal proprio legale rappresentante corredata da: i) fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario, ii) copia dello statuto, iii) eventuali regolamenti interni di funzionamento, qualora pertinenti;
- (in caso di ATS non ancora costituita) dichiarazione in carta semplice resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intende sottoscrivere un contratto di Associazione temporanea con cui si dichiara l'impegno, in caso di ammissione a contributo, a costituirsi con l'indicazione di chi sarà il mandatario;
- ovvero, copia del contratto di Associazione temporanea di scopo;
- nel caso in cui il soggetto sia una grande impresa, dichiarazione che grazie al finanziamento richiesto riproduca un effetto di incentivazione secondo quanto previsto al precedente punto 8).

La verifica formale di ricevibilità della domanda sarà effettuata da un Comitato di valutazione, composta da almeno due rappresentanti della Regione Piemonte ed almeno un valutatore esterno esperto nel campo in cui insiste il progetto, con l'assistenza tecnica di Finpiemonte spa.

In tale fase di verifica verrà valutata l'ammissibilità formale della domanda relativamente a: (i) ricorrenza delle condizioni di cui al presente regolamento che giustifichino l'esenzione; (ii) compatibilità del progetto proposto con le strategie e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale.

La proposta progettuale verrà poi sottoposta ad una seconda fase di verifica, di approfondimento tecnico e di eventuale negoziazione.

L'ammissione alla seconda fase di valutazione non comporta in alcun modo l'ammissione agli aiuti previsti dal presente Atto.

Nella seconda fase di valutazione, le proposte progettuali saranno valutate sia dal punto di vista tecnico-finanziario sia nel merito dallo stesso Comitato di valutazione già nominato per la fase di verifica formale.

La fase di verifica di merito è effettuata applicando criteri specifici adeguati alla tipologia di operazioni e progetti che si intende finanziare, tra i quali:

- validità ed originalità dei contenuti scientifici della proposta e/o innovatività delle metodologie
- utilità industriale del progetto e capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo del sistema economico locale
- qualità e idoneità dell'eventuale soggetto collaboratore al progetto
- ricadute scientifico – tecnologiche ed impatto potenziale del progetto sulla diffusione di processi innovativi proposti

In questa fase, il Comitato di valutazione interagisce con il soggetto proponente al fine di favorire un approfondimento tecnico degli aspetti progettuali e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere il completamento della documentazione fornita ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria.

Per ciascun progetto il comitato di valutazione dovrà elaborare la relazione finale di valutazione, in cui siano evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base dei giudizi espressi.

Sulla base di tale relazione finale, la Direzione regionale competente provvede a determinare l'ammissione, con i relativi costi ammessi o la non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto proponente dovrà sottoscrivere un contratto di finanziamento con la Regione Piemonte.

12) Termini del procedimento

La tempistica dell'attività istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo viene definita in sede negoziale.

13) Modalità di erogazione

Il contributo di cui al precedente articolo 6 sarà corrisposto con le seguenti modalità e scadenze:

a) grandi imprese, università, organismi di ricerca:

- una prima quota del contributo a fondo perduto è erogata a titolo di anticipazione, a fronte di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo erogato, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario;
- successive quote sono erogate a seguito della rendicontazione delle spese, previa verifica dell'effettiva realizzazione delle spese ammesse e degli investimenti realizzati;
- il saldo del contributo complessivo concesso è erogato dopo l'ultimazione del progetto e previa verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la effettiva realizzazione sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'aiuto, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

b) piccole e medie imprese

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto viene erogato con valuta corrente in un'unica soluzione a saldo, che potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti dei sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativi sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Finanziamento agevolato

L'eventuale finanziamento agevolato (composto da fondo regionale + fondo bancario), qualora concesso, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con la Regione Piemonte ovvero con il soggetto individuato come gestore in un'unica soluzione ad avvenuta sottoscrizione della convenzione.

14) Stato avanzamento dei lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti ammessi alle agevolazioni, i beneficiari saranno tenuti a presentare periodicamente – secondo modalità e tempistiche da definirsi in sede contrattuale - una rendicontazione parziale delle spese.

Al termine del progetto i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle attività svolte, ricadute, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture).

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione finale la Regione Piemonte, anche eventualmente tramite un soggetto gestore, procederà alla verifica finale, come specificato al precedente art. 13.

A seguito della verifica finale, la Regione Piemonte:

- procederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto;
- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;
- provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano state accolte, la Regione Piemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo.

15) Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione competente che verificherà se sussistono presupposti per la conferma del finanziamento.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

A fronte di riduzioni degli investimenti previsti da parte del beneficiario, la Regione Piemonte si riserva di rideterminare la concessione e la quantificazione degli aiuti oggetto del presente regolamento, ovvero di revocare totalmente il finanziamento, qualora la riduzione di spesa comprometta l'effettiva realizzazione del progetto o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.

16) Revoca dell'aiuto

La Direzione regionale che ha disposto l'ammissione all'agevolazione, oltrechè nei casi precedentemente indicati, fatto salvo quanto previsto nel contratto di finanziamento, può revocare in tutto o in parte l'aiuto concesso nei seguenti casi:

- interruzione dell'iniziativa, anche per cause non imputabili al beneficiario
- qualora il beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento
- nel caso che il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte
- nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine previsto dal contratto con il beneficiario

- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nel progetto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente Atto, lo stesso finanziamento può essere concesso
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità locale al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi al completamento dell'intero investimento
- in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato maggiorato degli interessi e rimborsare le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

17) Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la direzione regionale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca e assegna un termine, decorrente dalla ricezione di tale comunicazione, per presentare controdeduzioni.

Entro tale termine, l'interessato può presentare i propri scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

La struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Al termine della valutazione della documentazione prodotta, la direzione regionale competente, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario, determina con provvedimento motivato la revoca dell'aiuto e adotta i provvedimenti conseguenti.

18) Ispezioni e controlli

La Regione Piemonte conserverà dati dettagliati relativi agli aiuti esentati per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto in base al presente Atto. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Regione Piemonte, anche eventualmente tramite un soggetto gestore, effettua controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Atto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

19) Comunicazioni e rapporti alla Commissione

Il presente Atto si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo non superi le seguenti soglie:

- a) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:
 - se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità.
- b) aiuti a finalità regionale:
 - aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento.

Qualora l'equivalente sovvenzione lordo superi le predette soglie, la Regione deve provvedere alla notifica individuale dell'aiuto presso la Commissione europea. In tal caso la concessione dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

In particolare, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

La Regione Piemonte presenterà annualmente la relazione annuale come prevista e disciplinata all'articolo 11 del regolamento CE n. 800/2008.

Ogniqualvolta la Regione Piemonte conceda un aiuto individuale nell'ambito del presente atto a favore di progetti di ricerca e sviluppo e l'aiuto individuale sia superiore a 3 milioni di euro e ogni qualvolta concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimenti non soggetto a obbligo di notifica individuale, entro 20 giorni lavorativi dal giorno della concessione dell'aiuto, fornirà alla Commissione europea le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 800/2008.

La Regione Piemonte pubblicherà sul sito della Direzione regionale competente in materia di Ricerca e Innovazione il testo integrale del presente Atto.

La Regione Piemonte acquisirà dalle imprese all'atto della presentazione della domanda la dichiarazione attestante che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti individuali quali illegali ed incompatibili dalla Commissione europea.

20) Disposizione transitoria

Il presente Atto si applica alle domande di aiuti, non altrimenti gestite su altri bandi, presentate alla Regione Piemonte anche prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni in esso previste.

21) Conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si rinvia al Regolamento (CE) 800/2008 pubblicato in GUUE L 214 del 9 agosto 2008, alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01) e agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C54/08).